



Titolo

Mezzi di prova – testimonianza - strumento eccezionale

Descrizione

Secondo l'orientamento della Corte federale d'appello (da ultimo n. 19/2023-2024) il procedimento disciplinare-sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione. Il che, del resto, si evince dall'espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l'art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonaso (Corte federale d'appello, SS.UU., n. 64/2021-2022) (Corte federale d'appello, Sez. I, n. 76/2021-2022). In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo e con il criterio di informalità cui esso è improntato (CFA, sez. I, n. 1/2022-2023 e nn. 64 e 76/2021-2022; n. 34/2022-2023)

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 87/CFA/2023-2024/E

Presidente

Torsello

Relatore

Galli

Riferimenti normativi

art. art. 60 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0087 CFA del 26 febbraio 2024 (PR/Sig. Matteo Calandrini)